

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2706} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
E MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(BONINO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla
promozione e la protezione degli investimenti, con Proto-
collo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006

Presentato il 29 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di accordo, oltre ad essere raccomandato dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di clausole finalizzate a incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si devono intendere tra l'altro diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati da operatori economici italiani nel Bahrain e viceversa, mirando a fornire un quadro di maggiore certezza per gli stessi, fondato sul principio della non discriminazione fra gli investitori dell'una e dell'altra Parte (articolo 2).

L'Accordo prevede inoltre che entrambe le Parti contraenti assicurino che la gestione, il mantenimento, l'utilizza-

zione, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

L'Accordo prevede egualmente che gli investimenti effettuati sul territorio delle Parti contraenti da persone fisiche o giuridiche beneficino di un equo trattamento in entrambi i Paesi e che lo stesso non dovrà in ogni caso essere meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di altri Paesi terzi (articolo 3).

Sono stabiliti meccanismi d'indennizzo per danni subiti in occasione di conflitti o situazioni di emergenza. Sono, altresì, contemplati meccanismi di tutela per il libero trasferimento dei proventi degli investimenti (articolo 4).

In caso di provvedimenti di confisca o di esproprio per motivi di pubblica utilità, una giusta, pronta e appropriata compensazione dovrà essere corrisposta — a prezzi di mercato — all'investitore che ha subito il provvedimento di esproprio (articolo 5).

Per ciò che concerne il ricorso all'arbitrato per controversie legate agli investimenti, oltre a prevedere l'istituzione di tribunali arbitrali *ad hoc* su richiesta di parte, il testo richiama le norme della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) che potranno essere applicate in sede di composizione e funzionamento dei meccanismi arbitrali (articolo 10).

Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce che gli utili prodotti da un investimento beneficiano della stessa protezione accordata all'investimento iniziale, anche in caso di reinvestimento.

È previsto che, fatte salve le previsioni legislative o regolamentari nazionali, non possono imporsi condizioni per l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti ed è permesso agli investitori di assumere personale direttivo, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta (articolo 2).

L'articolo 3 specifica la nozione di «attività connesse ad un investimento» contenuta nell'articolo 3 dell'Accordo, fornendone una nozione molto ampia, tale da ricomprendere, tra l'altro, la ricezione di registrazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'accesso al mercato finanziario. Stabilisce, inoltre, che ciascuna Parte deve consentire, sempre in conformità con le leggi vigenti, l'ingresso e la permanenza

degli investitori e dei loro familiari nel proprio territorio.

L'articolo 5, infine, individua la portata della locuzione «senza ritardo», di cui all'articolo 8 dell'Accordo.

La ratifica dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso rappresenta uno stimolo per nuovi investimenti italiani nel Regno del Bahrain e bahrainiti in Italia, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica di entrambi i Paesi. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura, come detto, agli operatori italiani un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario in considerazione del fatto che l'Accordo in questione prevede, ai fini della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

B) Analisi del quadro normativo; incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra l'Italia e il Regno del Bahrain non sostituisce alcun Accordo vigente in materia; non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento del diritto interno. Esso risulta inoltre compatibile sia con l'ordinamento dell'Unione europea che con le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinario. L'Accordo non ha parimenti alcuna incidenza sul regime fiscale applicato nel nostro Paese. A quest'ultimo riguardo, si richiama l'articolo 3, paragrafo 4: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali » e l'articolo 12, paragrafo 4: « Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale ».

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.

Sotto il profilo economico sono coinvolti, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

1) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nel Regno del Bahrain;

2) i soggetti bahrainiti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti nel Regno del Bahrain. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare ulteriori iniziative imprenditoriali italiane nel Regno del Bahrain, come anche bahrainite in Italia, in tutti i settori di rilievo economico.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimento per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori — persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) — delle due Parti contraenti.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire gli investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi grazie agli effetti che un maggiore volume di investimenti è suscettibile di sortire in termini di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Regno del Bahrain di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti in tale Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commer-

ciali. L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

Vanno parimenti menzionati il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la conseguente possibilità, per le imprese italiane insediate in Bahrain, di servire non solo il mercato bahrainita, ma anche quello subregionale della Penisola Arabica.

C) Aspetti organizzativi e oneri sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Bahrain, nell'assenza di ogni rischio di rilegificazione. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte bahrainita.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
ON THE PROMOTION
AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement, and unless otherwise stated in this Agreement:

1. The term "investment " means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by any investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that party, irrespective of the legal form and framework chosen.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- (a) movable and immovable property as well as any other similar rights, such as mortgages, liens and pledges;

- (b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- (c) claims to money or any contractual right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- (d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill; and
- (e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance, with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not in conflict with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investments are made.

2. The term "investor" means any natural or legal person or the Government of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that Party state in accordance with its laws.
4. The term "legal person" in reference to either Contracting Party, means any entity registered in the territory of one of the Contracting Parties, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "returns" means the amounts yielded by an investment such as profits, dividends, interest, royalties or fees as well as any other payments in kind.

6. The term "territory" means:
 - i. for Bahrain, the territory of the Kingdom of Bahrain as well as the maritime areas, seabed and subsoil over which Bahrain exercises, in accordance with international law, sovereign rights and jurisdiction;
 - ii. for Italy the territory of the Italian Republic and its maritime area, that includes the territorial sea and the continental shelf, over which Italy, in accordance with international law exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights.
7. The term "investment agreement" means an agreement between a Contracting Party or its agencies, and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall in its territory promote investments made by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law.
2. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance use or enjoyment of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.
3. After the date when the investment is made, any modifications in laws, regulation acts or measures of economic policies governing directly or indirectly, the investment shall not be applied retrospectively and the investments made under this agreement shall thereafter be protected.

ARTICLE 3
National Treatment and
The Most Favoured Nation Provisions

1. Neither Contracting Party shall subject investments and returns in its territory owned or controlled by investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State.
2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory to treatment less favourable than it accords to its own investors or to investors of any third State.
3. Such treatment shall not relate to privileges which either Contracting Party accords to investors of third States on account of its membership of, or association with any existing or future customs or economic union, a common market or a free trade area or any other form of regional Economic Organisation, as well as cross border trade agreements.
4. The provisions of this Article do not apply to tax matters.

ARTICLE 4
Compensation For Damages or Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to national investors. Any resulting payments shall be freely transferable.
2. Without prejudice to paragraph 1 herein, investors of one Contracting Party who in any of the situations referred to in that Article suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
 - (a) the requisitioning of their property by its forces or authorities; or

- (b) the destruction of their property by its forces or authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation

shall be accorded restitution or adequate compensation. Any resulting payments shall be freely transferable.

ARTICLE 5

Nationalisation or Expropriation

1. Investment by investors of either Contracting party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.
2. Investments by investors of either Contracting Party shall not be, directly or indirectly, expropriated, nationalised or subjected to any other measure, the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalisation in the territory of the other Contracting Party, except for the public interest and against full and effective compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalisation or comparable measure has been announced or publicly known. The compensation shall be paid without undue delay and shall carry interest calculated on the basis of EURIBOR standards, until the time of payment it shall be effectively realisable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalisation, or comparable measure for the determination and payment of such compensation.
3. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is or, remains convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
4. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.
5. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether compensation of such expropriation is in conformity to the laws and regulations of the expropriating party.

6. If, after the dispossession, the property concerned has not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to repurchase of goods at the then market price.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital, Profits and Returns

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment, in particular, but not exclusively:

- (a) the principal and additional amount to maintain or increase the investment;
- (b) the returns;
- (c) the repayment of loans;
- (d) the proceeds from the liquidation or the sale of the whole or any part of the investment;
- (e) the compensation provided for in Articles 4, 5, 6 and 7; and
- (f) remuneration and allowances paid to their nationals or foreign employees for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party.

Unless otherwise agreed by the investors transfers shall be made at the rate of exchange applicable on the date of request pursuant to the exchange regulations in force.

ARTICLE 7

Subrogation

If either Contracting Party makes a payment to any of its investors under a guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 11, recognise the assignment, whether, under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim of such national, or company to the former Contracting Party. The latter Contracting Party shall also recognise the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. As regards the transfer of payments made by virtue of such assigned claims, Articles 4 and 5 as well as Article 6 shall apply.

ARTICLE 8

Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations provided by the law of the Contracting Parties have been fulfilled, and shall be made in a convertible currency.

All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor, applies for the related transfer.

ARTICLE 9

New Regulations

If the legislation of either Contracting Party or obligation under International Law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.

ARTICLE 10

Settlement of Disputes between an Investor of One Contracting Party and the Other Contracting Party

1. Any legal dispute arising directly out of an investment or on the amount of compensation between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be settled amicably, if possible.
2. In case the investor and an entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the dispute resolution procedure foreseen in such investment agreement, if any shall, apply.

3. If this dispute has not been settled within a period of six months from the date of the written application for settlement, the investor at his choice may submit the dispute for settlement to:
 - (a) The competent court of the Contracting Party in whose territory in the investment has been made; or
 - (b) The International Centre for Settlement of investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, done at Washington on 18 March, 1965 if this Convention is applicable; or
 - (c) An Arbitration Tribunal which unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute shall be held in compliance with the arbitration regulations of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party hereby undertaking to accept the reference to said the UNCITRAL rules of arbitration. The investors choice of method to settle the dispute shall be final and binding.
4. The Arbitration Tribunal specified under paragraph 3(c) shall be established as follows:
 - (a) Each party to the, dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual consent a third arbitrator, who must be a national of a third State having diplomatic relations with both Contracting Parties, and who shall be designated as Chairman of the Tribunal by the two parties. All the arbitrators must be appointed within two months from the date of notification by one party to the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.
 - (b) If the period specified in paragraph 4(a) has not been respected, in the absence of any other agreement the appointment of the arbitrators when necessary pursuant to the UNCITRAL rules will be made by the President of the Arbitration Court in the International Chamber of Commerce in Paris, in his capacity as Appointing Authority. The Arbitration will take place in the Hague (Netherlands) in the English language, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- (c) The Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Parties and shall be enforced in accordance with their domestic laws. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party to the dispute and the principles of International Law.
5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its sovereign immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 11

Settlement of Disputes between Contracting Parties

1. Disputes relating to the interpretation, application or termination of this Agreement shall be settled if possible through diplomatic channels.
2. If the dispute has not been settled within a period of six months from the date on which the matter was raised in writing by either Contracting Party, it may be submitted at the request of either Contracting Party to an Arbitration Tribunal.
3. The said Arbitration Tribunal shall be created as follows for each specific case. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a national of a third country, who shall be designated as Chairman of the Arbitration Tribunal by the two Contracting Parties. All the arbitrators must be appointed within three months from the date of notification by one Contracting Party to the other Contracting Party of its intention to submit the dispute disagreement to arbitration.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the

appointment for any reason, then the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties.

The Arbitral Tribunal with respect to its procedures shall apply UNCITRAL rules and, in relation to the dispute issue, shall apply the rules of this Agreement and the rules of International Law whenever deemed applicable. The venue of Arbitration shall be the Hague (Netherlands) in the English language.

ARTICLE 12

Application of Other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the, treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Parties, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. After the date when the investment has been made, any unfavourable modifications in laws, regulations, acts or measures if economic policies governing directly or indirectly the investment, shall not be applied retrospectively.
4. The provisions of this Agreement will not limit the application of any national provisions aimed at preventing fiscal evasion.

ARTICLE 13Relations Between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.


ARTICLE 14Duration and Expiry

1. This Agreement shall be ratified and shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification. It shall be in force for an initial period of ten years and shall remain in force thereafter for a further ten years unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months before its expiration.
2. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement, the provision of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of this Agreement.


In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at *Manama* on *28 October 2006* in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Hon. Emma Bonino
Minister of International Trade
and European Affairs



For the Government
of the Kingdom of Bahrain
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Minister of Finance



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have in addition agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said agreement.

1. Ad Article 1

- (a) Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, the returns therefrom shall enjoy the same protection as the investment.
- (b) Without prejudice to any other method of determining nationality, in particular any person in possession of a national passport issued by the competent authorities of the Contracting Party concerned shall be deemed to be a national of that party.
- (c) Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate with an investor of the other Contracting Party, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to the investment of the investor concerned.

2. Ad Article 2

- (a) Neither of the Contracting Parties without prejudice of their respective laws and regulations, will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally or similar conditions.
- (b) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other Contracting Party who have made investment in its territory to employ managerial personnel regardless of their nationality.

3. Ad Article 3

- (a) The term "activities connected with an investment" shall include inter alia the organisation, control operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof, the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods; and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.
- (b) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of Article 3 (2): the management, maintenance, use and enjoyment of an investment. The following shall in particular be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3 restricting the purchase of raw or auxiliary material, of energy or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3.
- (c) Each Contracting Party shall in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals and the employed persons of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

4. Ad Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities, or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent

effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. Ad Article 8.


A transfer shall be deemed to have been made "without delay" within the meaning of Article 8 if effected within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.

Done at Norania on 29 October 1964 two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Hon. Emma Bonino
Minister of International Trade
and European Affairs



For the Government
of the Kingdom of Bahrein
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Minister of Finance



ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHRAIN
SULLA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrain (qui di seguito denominati le “Parti Contraenti”),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente,

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo e a meno che diversamente stabilito nel presente Accordo:

1. per “investimento” si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, da qualsiasi investitore di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformità

con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine “investimento” comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, come pure ogni altro diritto analogo, come ipoteche, privilegi e pegni;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) diritti a somme di denaro o diritti contrattuali, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; nonché
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

Eventuali modifiche nella forma in cui i beni sono investiti non avranno effetti sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tali modifiche non siano in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio gli investimenti vengono effettuati.

2. per “investitore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per “persona fisica”, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformità con le sue leggi;

4. per “persona giuridica”, in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti, come ad esempio istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno;

5. per “utili” si intendono le somme prodotte da un investimento, come profitti, dividendi, interessi, royalties o diritti, nonché qualsiasi altro pagamento in natura;

6. per “territorio” si intende:

- i. per il Bahrain, il territorio del Regno del Bahrein, come anche le zone marittime, i fondali ed il sottosuolo su cui il Bahrain esercita, in conformità al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;
- ii. per l'Italia, il territorio della Repubblica Italiana e le sue zone marittime che includono il mare territoriale e la barriera continentale su cui l'Italia esercita la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

7. per “accordo di investimento” si intende un accordo fra una Parte Contraente o le sue agenzie e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel suo territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti in conformità con la propria legislazione. In ogni caso, essa

accorderà un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformità con i principi del diritto internazionale.

2. Nessuna Parte Contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nelle leggi, nei regolamenti, negli atti o nelle misure di politica economica, che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Nessuna delle Parti Contraenti riserverà agli investimenti e ai relativi utili nel proprio territorio, posseduti o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato agli investimenti e ai relativi utili dei propri investitori o agli investimenti e ai relativi utili di investitori di Stati terzi.

2. Nessuna delle Parti Contraenti riserverà agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la loro attività relativa ad investimenti nel suo territorio, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi.

3. Tale trattamento non si riferisce ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di Paesi terzi per effetto della propria adesione o associazione ad un'unione doganale o economica esistente o futura, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, o ad ogni altra forma di organizzazione economica regionale, nonché ad accordi in materia di scambi transfrontalieri.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini nel territorio di quest'ultima verrà accordato dalla stessa un trattamento, riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altre composizioni, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente agli investitori nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.

2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle situazioni cui si fa riferimento in tale articolo, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente conseguenti:

(a) alla requisizione dei loro beni da parte di sue forze o autorità;

(b) alla distruzione dei loro beni da parte di sue forze o autorità, non causata in azioni di combattimento o non indotta dalla necessità della situazione

sarà accordata la restituzione o adeguato risarcimento. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad ogni altra misura avente effetti analoghi all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e contro pieno ed effettivo risarcimento. Quest'ultimo corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente antecedente alla data in cui siano stati annunciati o resi pubblici l'effettivo o minacciato esproprio, nazionalizzazione o misura analoga. Il risarcimento sarà corrisposto senza indebito ritardo e includerà gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR fino alla data del pagamento. Esso dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Le disposizioni relative alla determinazione e al pagamento di tale risarcimento saranno predisposte in modo appropriato alla data dell'esproprio, nazionalizzazione o analoga misura o precedentemente ad essa.
3. Il risarcimento sarà considerato effettivo se verrà corrisposto nella stessa valuta con cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
4. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi.
5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, per stabilire se il

relativo risarcimento di tale esproprio sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte che procede all'esproprio.

6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non sia stato utilizzato interamente o parzialmente per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato di allora.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitali, profitti ed utili

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
 - b) utili;
 - c) fondi destinati al rimborso di prestiti;
 - d) i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;
 - e) il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5, 6 e 7;
 - f) remunerazioni ed indennità corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.

ARTICOLO 7

Surroga

Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base di una garanzia da essa assunta rispetto ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscerà, fermi restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'articolo 11, la cessione, in conformità con una legge o una transazione legale, dei diritti di tale cittadino o società alla prima Parte Contraente. Quest'ultima riconoscerà anche la surroga della prima Parte Contraente rispetto a tali diritti che quella Parte Contraente potrà far valere nella stessa misura del precedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dei pagamenti effettuati in virtù di tali diritti ceduti, si applicheranno gli articoli 4 e 5, come pure l'articolo 6.

ARTICOLO 8

Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile.

Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.

ARTICOLO 9

Nuove norme

Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più

favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

ARTICOLO 10

Composizione delle controversie fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Le controversie legali che dovessero insorgere direttamente a seguito di un investimento o sull'ammontare del risarcimento fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente saranno composte, se possibile, in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura di risoluzione delle controversie contenuta in tale accordo di investimento, se esistente.
3. Qualora tale controversia non sia stata composta entro un periodo di sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:
 - a) al competente Tribunale della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento;
 - b) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora tale Convenzione sia applicabile;
 - c) ad un Tribunale Arbitrale che, a meno che diversamente convenuto fra le Parti alla controversia, sarà costituito in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto regolamento arbitrale UNCITRAL. La scelta dell'investitore sul metodo per comporre la controversia sarà definitivo e vincolante.

4. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 (c) verrà costituito nel seguente modo:

(a) ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così designati nomineranno, di comune accordo, un terzo arbitro che dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti e che sarà designato in qualità di Presidente del Tribunale dalle due Parti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una Parte abbia notificato all'altra la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

(b) Qualora i termini di cui al paragrafo 4 (a) non siano rispettati, in assenza di altro accordo, le nomine degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, saranno effettuate dal Presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a L'Aja (Paesi Bassi) in lingua inglese, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano convenuto diversamente.

(c) il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e legalmente vincolanti per le Parti e saranno applicate in conformità con le loro leggi interne. Esse saranno adottate in conformità con le disposizioni del presente Accordo, con le leggi della Parte Contraente alla controversia e i principi del diritto Internazionale.

5. La Parte Contraente che è parte nella controversia non farà valere in nessun momento, durante i procedimenti relativi alle controversie sugli investimenti, come difesa, la propria immunità sovrana o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento sulla base di un contratto d'assicurazione che copra in tutto o in parte il danno o la perdita verificatisi.

ARTICOLO 11

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie relative all'interpretazione, applicazione o denuncia del presente Accordo saranno composte, se possibile, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui la questione sia stata sollevata per iscritto da una delle Parti Contraenti, essa potrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale.

3. Detto Tribunale Arbitrale sarà costituito per ogni caso specifico con le seguenti modalità: ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro e i due arbitri così designati nomineranno di comune accordo un cittadino di un Paese terzo che sarà designato come Presidente del Tribunale Arbitrale dalle due Parti Contraenti. Tutti gli arbitri saranno nominati entro tre mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia notificato all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Riguardo alle proprie procedure, il Tribunale arbitrale applicherà le norme UNCITRAL e, in relazione alla questione della controversia, esso

applicherà le norme del presente Accordo e le norme di diritto internazionale, quando considerate applicabili. La sede dell'arbitrato sarà L'Aja (Paesi Bassi), in lingua inglese.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Se un argomento è disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte contraente in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, le eventuali modifiche sfavorevoli a leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che, direttamente o indirettamente disciplinino gli investimenti, non si applicheranno retroattivamente.
4. Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale.

ARTICOLO 13

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 14
Durata e scadenza


1. Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore decorso un mese dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. Avrà validità per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resterà in vigore per ulteriori dieci anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 continueranno a restare efficaci per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di denuncia del presente Accordo.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Manama il 29 ottobre 2006 in due originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
On. Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale
e delle Politiche Europee



Per il Governo
del Regno del Bahrain
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Ministro delle Finanze



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrein sulla promozione e la protezione reciproca degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che si considereranno come parte integrale di detto Accordo.

1. Ad Articolo 1

(a) Gli utili prodotti dall'investimento e, in caso di un loro reinvestimento, gli utili ivi correlati godranno della stessa protezione accordata all'investimento.

(b) Fatto salvo ogni altro metodo per stabilire la cittadinanza, in particolare, ogni persona che possieda un passaporto nazionale rilasciato dalle competenti autorità della Parte Contraente interessata sarà considerata un cittadino di quella Parte.

(c) Ogni parte Contraente o la sua Agenzia designata potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che disciplinerà lo specifico rapporto giuridico relativo all'investimento dell'investitore in oggetto.

2. Ad Articolo 2

a) Nessuna delle Parti Contraenti, fatti salvi le proprie rispettive leggi e regolamenti, porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti, che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali, o che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente o analoghe condizioni.

b) Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione, permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che abbiano

effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Ad Articolo 3

(a) Il termine “attività connesse ad un investimento” includerà fra l’altro l’organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l’esercizio dell’attività commerciale; l’acquisizione, l’uso e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l’accesso al mercato finanziario, in particolare l’assunzione di prestiti, l’acquisto, la vendita e l’emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l’acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l’esercizio dell’attività economica; la commercializzazione di beni e servizi; l’approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

(b) Più precisamente, sebbene non esclusivamente, per “attività” nei significati attribuiti all’articolo 3 (2) si intendono: la gestione, il mantenimento, l’uso e il godimento di un investimento. Per “trattamento meno favorevole” nei significati attribuiti all’articolo 3 si intendono, in particolare, le restrizioni all’acquisto di materie prime ed ausiliarie, di energia, combustibili e di mezzi di produzione o funzionamento di ogni genere, gli impedimenti alla commercializzazione di prodotti all’interno o all’esterno del Paese, come pure ogni altra misura avente effetti analoghi. Le misure che devono essere adottate per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, di sanità pubblica o moralità non si considereranno “trattamento meno favorevole” nei significati attribuiti all’articolo 3.

c) Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione e i propri obblighi internazionali relativi all’ingresso e al soggiorno di stranieri, consentirà ai cittadini e alle persone impiegate dell’altra Parte Contraente di lavorare in relazione ad un investimento ai sensi del presente

Accordo, come pure ai loro familiari, di fare ingresso, restare e lasciare il proprio territorio.

4. Ad Articolo 5

Ogni misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento o crei ostacoli alle attività o sostanziale pregiudizio al valore dello stesso, come pure ogni altra misura avente effetto equivalente, sarà considerata come una delle misure cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Ad Articolo 8


Un trasferimento si considererà effettuato "senza ritardo" nel significato attribuito all'articolo 8, se effettuato entro il periodo normalmente richiesto per il completamento delle formalità di trasferimento.

FATTO a *Manama* il *29 Ottobre 2006* in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
On. Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale
e delle Politiche Europee



Per il Governo
del Regno del Bahrain
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Ministro delle Finanze



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,76



15PDL0029320